

Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015, n. 3122 – Rel. Cons. Dott. Francesco Buffa

«In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., il "disconoscimento" che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, ma non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto utilizzabile un DVD contenente un filmato, considerato che la parte aveva contestato del tutto genericamente la conformità all'originale della riproduzione informatica prodotta e che il giudice di merito aveva ritenuto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero)»

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14.11.2011, la Corte d'Appello di Ancona, a conferma sul punto della sentenza del 18.5.2010 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato illegittimo il licenziamento comminato da *omissis* al suo dipendente M., con attribuzione della tutela reale; la medesima sentenza, riformando sul punto la decisione di primo grado, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta verso *omissis* dai lavoratori G. e C.
2. I recessi erano stati intimati in ragione del compimento ad opera dei lavoratori predetti - addetti al carico di carburante nelle autobotti - di operazioni fraudolente (analiticamente descritte al punto 13.1 della detta sentenza) volte ad alterare il carico effettivo, in concorso con gli autisti, e dunque alla sottrazione di carburante aziendale.
3. In sede di appello, la corte territoriale ha disposto la regolarizzazione di prova documentale prodotta dal datore (un CD contenente programma per vedere filmati), acquisendo - ai sensi dell'art. 421 c.p.c. - filmato riprodotto le attività illecite contestate ai lavoratori, attribuendo a tale documento valore probatorio (nonostante il disconoscimento di conformità all'originale opposto dal datore), ammettendo testimonianza volta al riconoscimento delle persone ritratte nel filmato; la sentenza ha quindi ritenuto provati i fatti sulla base di tali prove e, chiusa l'istruttoria, ha ritenuto legittimi i licenziamenti di G. e C., in quanto proporzionati ed irrogati al termine di procedimenti disciplinari regolari. Nei confronti di M., la sentenza impugnata ha ritenuto provata solo una passiva ed episodica partecipazione ai fatti ed ha valutato il fatto come meritevole di sanzione conservativa e non espulsiva.
4. Avverso tale sentenza propone ricorso il C. per sette motivi; propone successivo ricorso G. per tredici motivi;

resiste ad entrambi i ricorsi *omissis*, che propone anche ricorso incidentale per tre motivi verso M., rimasto intimato; le parti hanno presentato memorie; *omissis* ha quindi rinunciato a ricorso incidentale per raggiunto accordo con la controparte.

5. I ricorsi, in quanto proposti verso la stessa sentenza, devono essere riuniti.

- *omissis* -

9. Il secondo motivo, che lamenta l'utilizzo istruttorio del DVD nonostante il suo disconoscimento, è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 2117 del 28/01/2011) il disconoscimento delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Peraltro, come affermato dalla giurisprudenza con riferimento alla conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura (Sez. 3, Sentenza n. 4395 del 04/03/2004; Sez. 2, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000 Sez. 1, Sentenza n. 940 del 05/02/1996 Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 15/05/1987), ma con principio applicabile alla conformità delle rappresentazioni informatiche, il disconoscimento in discorso non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 c.p.c., comma 2, perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Del resto (come evidenziato da Sez. 1, Sentenza n. 659 del 25/01/1999), le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante (v. pure Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014, che ritiene la rilevanza della presunzione semplice, costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione, pur disconosciuta, e supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo).

Nella specie, non vi è stato uno specifico e compiuto disconoscimento tempestivo della conformità del DVD all'originale in possesso della Guardia di Finanza, in quanto tale

conformità è stata contestata solo con riferimento alla data recata dal documento (il che non assume rilevanza, a ben vedere, riguardando la data di formazione della copia, che può ben essere rispetto alla data di formazione dell'originale, senza che ciò rilevi in sé ai fini della corrispondenza dei documenti), senza alcuna indicazione circa i fatti probanti la non corrispondenza tra la realtà dei fatti ed il contenuto del filmato, ossia sulla differenza - invero neppure dedotta - tra realtà fattuale e realtà riprodotta.

Per altro verso, il disconoscimento, quand'anche riferibile al contenuto del documento, non priva di ogni valore probatorio il documento stesso, ma consente la libera valutazione di esso da parte del giudice, come avvenuto nel caso, ove la corte ha ritenuto non esservi elementi che consentissero di ritenere il documento non rispondente al vero.

Anzi, il teste escusso ha confermato che vi era identità tra le immagini del DVD prodotto e quelle del documento originale in possesso della Guardia di Finanza, e tale dichiarazione conferisce in ogni caso valore al documento, atteso che il giudice può accertare la conformità del documento all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

P.Q.M

- *omissis* -

Così deciso il 16/10/2014.

Depositata il 17/02/2015.